



Comune di Cuneo

Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio

Ufficio Promozione sport e gestione impiantistica sportiva

**FORNITURA DEI SERVIZI
ATTINENTI IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO
SPORTIVO
STADIO F.LLI PASCHIERO.
C.I.G. 83558254EC**

**Capitolato speciale di appalto descrittivo e
prestazionale**

Il Dirigente del Settore
F.to Dr. Ing. Luca Gautero

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr. Bruno Bo

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i servizi attinenti il corretto funzionamento dell'impianto sportivo comunale calcistico denominato "F.lli Paschiero", sito in Cuneo, Corso Monviso n. 21, dotato di impianto di illuminazione.

2. Descrizione dell'appalto

L'appalto riguarda la fornitura dei seguenti servizi: la custodia, l'assistenza tecnica agli utenti, la cura e la tracciatura del campo in erba, la cura e pulizia delle varie strutture e attrezzature, la pulizia dell'intero impianto, la gestione del servizio bar (opzionale).

Il servizio in particolare prevede:

1. l'apertura, la custodia, l'assistenza tecnica agli utenti e ai tecnici comunali nonché la chiusura dell'impianto in occasione degli eventi sportivi e non che si svolgeranno presso lo Stadio in giornate feriali o festive secondo un calendario che sarà predisposto e comunicato all'appaltatore dall'ufficio impianti sportivi ai sensi del successivo articolo 7. L'appaltatore dovrà garantire la sua presenza presso l'impianto almeno mezz'ora prima e mezz'ora dopo l'orario di utilizzo assegnato;
2. la pulizia, degli spogliatoi e delle aree di pertinenza degli stessi, dei bagni a disposizione del pubblico, delle tribune e di tutte le altre aree esterne al terreno di gioco dove ha accesso il pubblico;
3. lo sgombero neve da tutte le aree esterne di pertinenza dell'impianto e di utilizzo del pubblico e dei fruitori (passaggi e tribune) – escluso campo di gioco;
4. gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzata al mantenimento in efficienza e decoro delle attrezzature e delle strutture;
5. la tracciatura del terreno di gioco, la pulizia delle panchine, il posizionamento delle bandierine d'angolo e la verifica/posa delle reti delle porte di gioco;
6. la gestione del servizio bar, opzionale, da attivarsi a cura e spese dell'appaltatore.

3. Modalità di svolgimento del servizio

L'appaltatore dovrà garantire il proprio servizio nei tempi e modi indicati nel presente capitolato d'appalto. In particolare dovrà garantire:

- I. una giornata feriale o festiva (calcolata ai soli fini della quantificazione del costo pari a 6 ore lavorative) in occasione dello svolgimento di partite e/o eventi sportivi che gli saranno comunicati con il calendario di cui all'art. 7;
- II. gli interventi di pulizia, approntamento impianto e terreno di gioco, manutenzione ordinaria delle attrezzature e assistenza al personale comunale o delle ditte incaricate dal Comune per effettuare interventi di manutenzione, in seguito dettagliati (calcolati ai soli fini della quantificazione del costo pari a 16 ore lavorative settimanali). Tali interventi potranno essere svolti in giornate antecedenti e/o successive alla giornata di utilizzo

dell'impianto per permettere all'appaltatore di meglio organizzare e garantire il servizio, ad eccezione del servizio di pulizia, come più avanti dettagliato;

- III. una giornata feriale o festiva (calcolata ai soli fini della quantificazione del costo pari a 6 ore lavorative) in occasione dello svolgimento di eventi non sportivi che gli saranno comunicati con il calendario di cui al precedente articolo;
- IV. gli interventi di pulizia e ripristino impianto in relazione all'utilizzo di cui al comma precedente, in seguito dettagliati (calcolati ai soli fini della quantificazione del costo pari a 8 ore lavorative settimanali). Tali interventi potranno essere svolti in giornate antecedenti e/o successive alla giornata di utilizzo dell'impianto per permettere all'appaltatore di meglio organizzare e garantire il servizio, ad eccezione del servizio pulizia, come più avanti dettagliato;

L'indicazione delle ore lavorative/giornata è stata inserita ai soli fini del calcolo della quantificazione tecnico/economica dell'appalto ma non esime l'appaltatore dal prestare il servizio previsto anche oltre il numero di ore calcolato né di pretendere maggiori oneri a carico della stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva di concordare con l'appaltatore eventuali ulteriori giornate o ore di servizio che dovranno essere prestate alle medesime condizioni tecniche ed economiche del presente appalto.

4. Durata dell'appalto

L'appalto in oggetto avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente. Non è previsto il rinnovo automatico del contratto.

Ai soli fini di adempimento di quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 56.241,60 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze

5. Opzioni e rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

6. Luogo di esecuzione dell'appalto

Stadio F.lli Paschiero, corso Monviso n. 21, Cuneo.

7. Vincoli

L'utilizzo dell'impianto oggetto del presente capitolato verrà consentito esclusivamente dal Comune, in orario compreso tra le ore 7,30 e le ore 24,00 di ogni giorno feriale o festivo. Tali autorizzazioni verranno riportate su apposito elenco aggiornato periodicamente e trasmesso all'appaltatore dall'ufficio impianti sportivi.

L'accesso all'impianto da parte di atleti e persone appartenenti al gruppo, società, sodalizio o associazione autorizzato è consentito nei 90 minuti precedenti l'inizio della gara o della manifestazione ovvero nei 30 minuti se trattasi di seduta di allenamento.

Parimenti, atleti e persone appartenenti al gruppo, società, sodalizio o associazione autorizzato dovranno abbandonare l'impianto entro 90 minuti dal termine della gara o della manifestazione ovvero entro 60 minuti se trattasi di seduta di allenamento.

Compete all'appaltatore la vigilanza sul rispetto delle limitazioni sopra riportate.

È comunque in facoltà del Comune, in sede di concessione, ridurre o ampliare tali limiti con riferimento alla tipologia di gara o di manifestazione autorizzata.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

8. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"].

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

9. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'appaltatore deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

10. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

11. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

L'impresa aggiudicataria, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

12. Competenze e oneri a carico dell'appaltatore

MATERIALI ED ATTREZZATURE

Sono a carico dell'appaltatore tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti e altro, come pure tutti gli attrezzi, comprese macchine adeguate a situazioni occasionali.

Per la pulizia dovranno essere utilizzati esclusivamente detersivi e prodotti biodegradabili rispondenti ai criteri ambientali minimi (cd. "CAM"), adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigenti normative e non potranno essere utilizzate sostanze che comportino danni alla salute delle persone o gravi inquinamenti all'ambiente.

MANSIONI DI CARATTERE GENERALE

- Pulizia ordinaria e straordinaria degli impianti, delle tribune, delle aree di gioco e di quelle annesse, dei locali adibiti a magazzino, a sala riunioni, ufficio o altro nonché, con particolare scrupolo, degli spogliatoi, dei servizi igienici, dell'infermeria e delle relative apparecchiature sanitarie. La pulizia di spogliatoi, servizi igienici, locali di servizio vari nonché delle tribune dovrà essere effettuata entro la giornata successiva al termine dell'utilizzo;
- Spurgo e pulizia dei servizi igienici chimici eventualmente presenti all'interno dell'impianto sportivo;
- Nel terreno da gioco, oltre alle prescrizioni più avanti dettagliate, dovranno essere assicurate le operazioni di sistemazione e rimozione delle reti, segnali, aste per le bandierine del calcio d'angolo, panchine e quant'altro risulti necessario allo svolgimento degli allenamenti, delle partite o delle manifestazioni espressamente autorizzate dalla Civica Amministrazione;
- Cura delle strutture, degli arredi, delle attrezzature che devono essere opportunamente ricollocate dopo l'utilizzo e correttamente mantenute;
- L'appaltatore dovrà evitare tassativamente di introdurre o mantenere all'interno della recinzione degli impianti materiali, manufatti e/o animali, nonché modificare o asportare quanto esistente. Eventuali innovazioni o modificazioni agli impianti esistenti, effettuate a spese dell'appaltatore previa autorizzazione comunale, rimarranno di proprietà della Civica Amministrazione al termine del rapporto contrattuale, senza corresponsione all'appaltatore di alcun indennizzo o rimborso;
- Vigilare e provvedere a mettere in atto le opportune azioni necessarie per evitare il proliferare di topi, piccioni e insetti vari nella struttura onde evitare problemi di pulizia e igiene dei locali e della struttura nel suo complesso;
- Segnalare tempestivamente all'Ufficio comunale competente guasti, anomalie e disservizi la cui eliminazione non rientri nelle specifiche competenze dell'appaltatore e non comporti, conseguentemente, un suo immediato intervento diretto;
- Provvedere, al fine di ottimizzare l'utilizzo degli impianti, all'acquisizione presso l'Ufficio Promozione sport e gestione impiantistica sportiva del Comune dei prospetti settimanali relativi

alle concessioni rilasciate per allenamenti, partite e altre manifestazioni e alla consegna del riepilogo settimanale circa l'effettivo utilizzo della struttura;

- Verificare il regolare funzionamento delle varie apparecchiature luminose poste nei locali dello stabile;
- Assistenza al personale comunale o delle ditte incaricate dal Comune di Cuneo in occasione di interventi manutentivi su impianti e strutture. Sarà cura degli uffici comunali competenti concordare con l'appaltatore, fatte salve le urgenze, date e orari degli interventi. L'appaltatore dovrà garantire, in caso di necessità, la propria presenza presso la struttura entro un'ora dalla richiesta da parte degli uffici comunali competenti;
- Custodia e verifica della corretta tenuta dei registri relativi agli impianti di sicurezza ed emergenza predisposti e forniti dal competente ufficio comunale. Tali registri dovranno essere conservati in idoneo locale concordato con l'ufficio comunale competente e dovranno sempre essere accessibili ai dipendenti comunali o ad altro personale tecnico da essi incaricati di verifiche e/o interventi manutentivi;
- Provvedere all'accensione e successivo spegnimento nonché al supporto tecnico di utilizzo da parte dell'assegnatario delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a servizio dell'impianto sportivo (impianti elettrici, audio, video), in occasione degli allenamenti, delle partite e delle manifestazioni di varia natura che si svolgeranno presso la struttura nonché al loro presidio e riattivazione qualora necessario. In caso di guasto dovrà provvedere ad avvertire tempestivamente il tecnico reperibile del Comune di Cuneo;
- Verificare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti elettrici, delle apparecchiature relative all'impianto antincendio fisso, nonché di altri impianti tecnologici che avessero a ricadere nelle sfere di azione contemplate nel presente appalto (ad esempio impianto audio e video) sulla base delle istruzioni ricevute dagli Uffici comunali competenti, compilando successivamente il prescritto registro e avvisando i competenti uffici comunali in caso di anomalie o guasti;
- Verificare, con congruo anticipo prima di ogni utilizzo, il regolare funzionamento della illuminazione di emergenza e del dispositivo DAE in dotazione all'impianto, compilando successivamente i prescritti registri e avvisando i competenti uffici comunali in caso di anomalie o guasti;
- Sorvegliare l'impianto durante la disputa degli incontri, delle riunioni di allenamento e in occasione dello svolgimento di manifestazioni di varia natura — anche a carattere non sportivo — al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza richieste dalla normativa in materia e che non vengano arrecati danni alla struttura. La civica amministrazione potrà concedere in uso i soli locali spogliatoio dello Stadio a favore di gruppi o associazioni sportive ai quali sia stato autorizzato l'utilizzo. In tali circostanze, l'appaltatore dovrà provvedere con eguale cura e attenzione a garantire il corretto e dignitoso utilizzo dei locali concessi;
- Vigilare sul corretto utilizzo degli spazi da parte del pubblico particolarmente in prossimità delle aree di fuga e in corrispondenza delle uscite di sicurezza durante la disputa di qualsiasi tipo di avvenimento;
- Provvedere, al termine di ogni precipitazione nevosa, allo sgombero neve, con rimozione di eventuali patine di ghiaccio che venissero a formarsi, nelle aree di pertinenza dell'impianto sportivo nonché nelle aree adibite allo stazionamento del pubblico (tribune, gradinate, aree perimetrali al campo di gioco) – Sono esclusi il terreno di gioco e le aree esterne al muro perimetrale, ad eccezione della gradinata di ingresso alla Tribuna Monviso;
- Assicurare, oltre la normale pulizia, la perfetta efficienza del locale infermeria e la sua corretta igienizzazione;

- Evitare tassativamente di effettuare direttamente o consentire ad altri la somministrazione di bevande e alimenti, ovvero di installare apparecchi automatici di distribuzione senza la preventiva autorizzazione della Civica Amministrazione, ad esclusione dell'attività di bar interno autorizzata dal Comune; Nell'ipotesi del rilascio di autorizzazione a terzi per l'installazione di tali apparecchiature, l'appaltatore, in caso di guasti o cattivo funzionamento delle stesse, dovrà direttamente e tempestivamente avvertire la ditta autorizzata affinché provveda alle riparazioni del caso;
- Vietare l'accesso agli automezzi privati nell'area di pertinenza dello stadio (con esclusione di quelli adibiti a rifornimento e servizi autorizzati), nonché segnalare al competente comando di polizia locale l'eventuale sosta di ogni tipo di autoveicolo di fonte al carraio di accesso alla struttura e/o in corrispondenza delle varie uscite di sicurezza;
- Vigilare sullo stato di perfetto funzionamento e di collaudo degli estintori di dotazione, oltre ai controlli previsti dalla Legge ed effettuati da personale a ciò qualificato su incarico del Comune di Cuneo;
- Provvedere, prima e dopo ogni manifestazione sportiva e non, alla posa e successiva rimozione e lavaggio, qualora occorrente e su indicazione del competente ufficio comunale, delle bandiere sugli appositi pennoni;
- Impedire che gli atleti e ogni altro utilizzatore degli impianti effettuino la pulizia di scarpe o di altri oggetti nei lavandini, provocandone l'eventuale otturazione;
- Annotare, relativamente agli impianti di illuminazione del terreno da gioco, l'orario di utilizzo da parte di ogni sodalizio concessionario, al fine di consentire alla Civica Amministrazione il controllo dei pagamenti effettuati;
- Verificare che tutte le attrezzature e gli impianti in dotazione vengano utilizzati con la massima cura, attenzione e correttezza. Non potrà, essere apportata da parte dell'appaltatore nessuna modifica ai suddetti impianti, se non previa autorizzazione del competente ufficio comunale;
- Segnalare tempestivamente, per i successivi provvedimenti, eventuali danni causati dagli utilizzatori della struttura;
- Verificare con la massima cura il corretto spegnimento di tutte le luci e la chiusura di rubinetti, attacchi acqua e qualsiasi altra punto di utilizzo delle utenze prima della chiusura dell'impianto onde evitare inutili sprechi e maggiori costi per l'Amministrazione comunale;
- Garantire il buon funzionamento del complesso, quando gare, allenamenti o varie manifestazioni risultino temporalmente contigui;
- Coadiuvare il personale comunale in occasione della posa e relativa rimozione della copertura di protezione del campo da gioco, del montaggio e smontaggio del palco per manifestazioni organizzate dal Comune o nei casi in cui il Comune si accoli tali oneri;
- Vigilare sulla regolarità delle operazioni di montaggio e smontaggio di infrastrutture da parte di terzi autorizzati dal Comune, segnalando eventuali inconvenienti;
- Vigilare sull'osservanza del divieto tassativo di fumare all'interno dei locali;
- Comunicare tempestivamente al Comune eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all'accertamento della regolarità dell'impianto, delle strutture e delle attività in esso svolte, in modo da consentire — se ritenuta necessaria — la presenza di funzionari comunali;

MANSIONI RELATIVE AL TERRENO DA GIOCO

Ripristino del terreno da gioco

- Pulizia, dopo ogni evento sportivo, di tutte le aree esistenti (campi e aree adiacenti), rimuovendo cartacce e ogni altro oggetto eventualmente lasciato e/o lanciato dagli spettatori.
- Dopo ogni partita o allenamento, l'appaltatore dovrà effettuare il ripianamento delle eventuali buche formatesi, avendo cura di impiegare le zolle d'erba asportate ed eventualmente impiegando terriccio e sementi forniti dalla stazione appaltante. L'intervento di ripristino dovrà essere sempre eseguito entro 24 ore dalla fine dell'evento sportivo.

Irrigazione

Irrigazione del campo di gioco, secondo le modalità, indicazioni e orari prescritti dai tecnici dell'Ufficio Verde Pubblico comunale (detti interventi potranno essere eseguiti anche in orario notturno e/o in giorni festivi concordati).

Le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate con l'attrezzatura fornita dalla stazione appaltante, che sarà costituita da almeno due carrelli autoavvolgenti, tubazioni varie e irrigatori montati su treppiedi. L'attrezzatura dovrà essere mantenuta con la dovuta cura e opportunamente ricoverata negli appositi depositi esistenti all'interno dell'impianto.

La manutenzione della stessa è a carico dell'Amministrazione Comunale. I piccoli interventi relativi ai collegamenti idraulici, ai loro ripristini e necessari al corretto funzionamento dell'attrezzatura saranno a carico dell'appaltatore.

Tracciatura dei campi da gioco

La tracciatura del terreno da gioco dovrà essere effettuata secondo le necessità sportive e le indicazioni da parte delle varie leghe e federazioni sportive, al fine di consentire il regolare svolgimento delle gare. Il tracciamento sarà effettuato con impiego di sostanza liquida a base di ossido di titanio e priva di prodotti nocivi per il prato e per l'uomo. Il tracciante, sarà fornito dalla stazione appaltante e andrà stoccato correttamente in magazzino. L'appaltatore dovrà verificare che risulti disponibile sempre una dotazione di materiale sufficiente per la tracciatura di almeno due campi.

Le attrezzature necessarie alla tracciatura saranno fornite a totale carico della stazione appaltante. La cura, pulizia e manutenzione ordinaria delle stesse saranno a cura dell'appaltatore. In caso di comprovata mancata o cattiva manutenzione delle attrezzature la loro sostituzione sarà a carico dell'appaltatore.

Capienza dell'impianto

L'appaltatore, in occasione di gare o manifestazioni con affluenza di pubblico dovrà verificare che i dirigenti/responsabili del sodalizio organizzatore della gara o della manifestazione abbiano predisposto, in quanto a loro carico, idoneo servizio di controllo dell'accesso e del deflusso del pubblico dall'impianto secondo le disposizioni impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e da qualsiasi altra normativa o disposizione in materia di capienza dell'impianto e di pubblica sicurezza dell'evento. A tale fine dovrà fornire la massima collaborazione agli organizzatori per la predisposizione di tale servizio nonché comunicare tempestivamente qualsiasi mancanza in tal senso alla stazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

13. Prestazioni in carico al Comune

Sono a carico del Comune, oltre alla manutenzione straordinaria dell'impianto, il taglio e la manutenzione straordinaria del manto erboso, la rimozione della neve dal campo di gioco, la

fornitura del combustibile per il riscaldamento, dell'acqua calda e fredda, dell'energia elettrica, nonché il pagamento della tassa raccolta rifiuti.

Compete inoltre al Comune la fornitura e sostituzione delle lampade degli impianti di illuminazione del campo di gioco e dei vari locali costituenti l'impianto.

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche e delle reti di distribuzione del calore, nonché la conduzione delle centrali termiche potranno essere effettuati esclusivamente da personale comunale o da personale di eventuali imprese appaltatrici del servizio.

Spetta esclusivamente al Comune di Cuneo autorizzare l'utilizzo dell'impianto da parte di terzi. L'appaltatore non può pretendere, riscuotere o accettare denaro o altri benefici da parte di privati per lo svolgimento delle proprie mansioni (ad eccezione dell'attività opzionale di bar) allo stesso derivanti dal presente appalto, né per altre prestazioni in esso non comprese. Qualora venga concesso l'utilizzo dell'impianto per la realizzazione di manifestazioni extra sportive di particolare importanza logistica e afflusso di pubblico, il Comune comunicherà all'appaltatore con un congruo anticipo la data dell'evento e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione, fermo restando che in tale caso la responsabilità di eventuali danni alla struttura sportiva verranno imputati agli organizzatori della manifestazione.

14. Gestione del bar (opzionale)

All'interno dell'impianto sportivo è prevista la possibilità di gestire un servizio di bar finalizzata a una migliore accoglienza e una più gradevole permanenza all'interno della struttura, degli atleti, dei dirigenti, degli organizzatori, dei vari operatori e più in generale del pubblico.

L'appaltatore, previa acquisizione delle relative autorizzazioni amministrative, se interessato potrà attivare, a proprie cure e spese tale servizio all'interno dell'impianto, sia attraverso l'installazione di una propria struttura attrezzata e preventivamente autorizzata dai competenti uffici comunali sia attraverso l'utilizzo di eventuali locali già esistenti, previa verifica e autorizzazione dei competenti uffici comunali sull'agibilità di tali locali. Tutte le spese inerenti l'allestimento, l'arredo, le attrezzature, gli utensili, le stoviglie, i macchinari e quant'altro necessario per il funzionamento del bar saranno totalmente a carico dell'appaltatore. Lo stesso potrà effettuare le ulteriori attività di merchandising inerenti la somministrazione di bevande ritenute dal medesimo opportune e/o necessarie.

Tutte le operazioni connesse alla conduzione del bar, compresa la pulizia, saranno a carico dell'appaltatore e dovranno essere eseguite con l'osservanza delle vigenti norme amministrative, igienico sanitarie e di sicurezza, nonché di buona tecnica, ivi compreso il sistema Haccp.

L'appaltatore o il preposto dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e rispettare ogni normativa in materia di igiene e sanità.

Il servizio di bar, se attivato, dovrà essere garantito ogniqualvolta si effettui attività sportiva o vengano organizzate manifestazioni all'interno dell'impianto.

L'appaltatore potrà omettere l'apertura del servizio esclusivamente nei seguenti casi:

- in corrispondenza delle attività senza pubblico;
- qualora l'utilizzatore dell'impianto non ne ravvisi espressamente la necessità.

Tutti i proventi derivanti dalle attività di cui sopra saranno di esclusiva competenza del appaltatore, che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso.

In occasione di partite di campionato o eventi organizzati dal Comune nello Stadio l'Amministrazione comunale si impegna a non rilasciare altre autorizzazioni per la somministrazione di alimenti o bevande da esercitarsi all'interno dell'impianto, fatte salve specifiche situazioni che saranno valutate dall'Amministrazione comunale e che saranno preventivamente e tempestivamente comunicate all'appaltatore.

L'orario di apertura del bar non potrà eccedere quello di funzionamento dell'impianto e la somministrazione potrà avvenire soltanto nei confronti degli utenti della struttura.

L'appaltatore non potrà in ogni caso allestire la struttura bar né depositare, anche temporaneamente, materiali di qualunque genere in modo tale da impedire o rendere difficoltoso il passaggio agli spettatori o al personale dell'impianto sportivo. L'esercizio del bar non dovrà arrecare intralcio di sorta all'attività degli organizzatori che usufruiscono dell'impianto sportivo o contrastare con le normative e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo.

Alla scadenza del presente appalto le strutture, gli arredi e quant'altro installato dall'appaltatore relativamente al servizio bar dovranno essere rimossi a cura e spese dell'appaltatore medesimo ovvero ceduti al nuovo appaltatore. In caso contrario, a far data dall'avvio del nuovo appalto, strutture e materiali ancora presenti presso l'impianto verranno acquisiti di diritto dal Comune di Cuneo.

15. Autorizzazioni, licenze e permessi

Sono totalmente a carico dell'aggiudicatario autorizzazioni, licenze o permessi necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

16. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

17. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 5.000.000,00 (euro cinque milioni).

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze e presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

18. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 150,00 ed € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

All'impresa è applicata una penalità fissa di € 500,00 per interruzione, anche parziale, dell'appalto, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso della gestione dell'appalto, o a seguito della contestazione di un inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- interruzione anche parziale delle prestazioni dedotte in contratto [€ 150,00];
- numero personale assegnato non rispondente a quanto richiesto nel capitolato o indicato in sede di offerta [€ 150,00 per ogni unità mancante e/o per ogni giorno di inadempienza];
- mancata sostituzione, entro due ore dall'inizio della prestazione lavorativa, del personale assente [€ 300,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza];
- mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo capitolato e nel progetto-offerta presentato in sede di gara [€ 150,00 per ogni attività giornaliera o prestazione non svolta];
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell'appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a € 1.000,00];
- ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall'amministrazione comunale [€ 500,00 per ogni giorno di ritardo];
- comprovata negligenza nel controllo del corretto utilizzo delle utenze (acqua, luce, riscaldamento) - € 150,00 oltre all'addebito del maggiore costo utenze derivante da tale mancanza;
- ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 500,00].

19. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

CAPITOLO IV

PERSONALE

20. Subentro nei contratti di lavoro

L'assunzione dell'appalto è subordinato all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente. In particolare, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro del personale, dei collaboratori e dei soci già in servizio al momento della cessazione del precedente contratto, mantenendo inalterato il relativo livello giuridico ed economico.

21. Personale impiegato nell'appalto

Per l'esecuzione dell'appalto il soggetto aggiudicatario mette a disposizione del Comune di Cuneo il gruppo di lavoro dettagliatamente indicato in sede di offerta.

Il soggetto aggiudicatario non potrà apportare modifiche alle professionalità dichiarate al momento della presentazione dell'offerta. L'eventuale defezione di una o più professionalità dovrà essere adeguatamente sostituita con una di equivalente valore e competenza o più qualificata rispetto a quella sostituita, fermo restando che la sostituzione dovrà essere comunque preventivamente valutata e autorizzata per iscritto dall'amministrazione comunale.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'appaltatore.

In caso di sciopero sarà compito dell'appaltatore preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

22. Assenze e sostituzione del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all'appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l'assenza in base alle attività in programma.

23. Gestione del turnover

L'appaltatore deve limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro, comunicando in ogni caso al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.

24. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

25. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

26. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

27. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata¹. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

¹ Articolo 32, comma 14, del Codice.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).

28. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo del corrispettivo del servizio sarà quello derivante dalle risultanze di gara e comunque non potrà essere superiore agli importi posti a base di gara e così definiti:

Costo a giornata per custodia, guardiania e assistenza eventi sportivi	€ 107,04 IVA esclusa
Costo settimanale per pulizia, tracciatura, irrigazione, verifiche e manutenzione eventi sportivi (da effettuarsi per ciascuno evento sportivo calendarizzato)	€ 258,88 IVA esclusa
Costo a giornata per custodia, guardiania e assistenza eventi non sportivi	€ 142,72 IVA esclusa
Costo settimanale per pulizia, verifiche e manutenzione eventi non sportivi (da svolgersi per ciascun evento non sportivo calendarizzato).	€ 129,44 IVA esclusa

Il corrispettivo del servizio verrà saldato in rate mensili in base alle effettive giornate di servizio svolto nel mese ed è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica che avrà cadenza mensile.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il corrispettivo sarà liquidato al solo operatore economico mandatario, anche in presenza di fatturazione separata effettuata dagli operatori economici mandanti.

29. Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni

previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

30. Adeguamento ai prezzi

L'adeguamento dei prezzi avverrà con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

31. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

32. Risoluzione del contratto — Sostituzione del Comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno tre penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse nell'arco della validità del contratto.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

33. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia

in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

34. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso, già in fase di gara², il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.³

La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice⁴.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma

² Articolo 19 ter del Codice.

³ Articolo 48, comma 19, del Codice.

⁴ Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

35. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

36. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

37. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria⁵.

38. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

39. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

40. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

CAPITOLO VI

NORME FINALI

41. Riferimenti normativi

⁵ Articolo 209, comma 2, del Codice.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

42. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

43. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

44. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

45. Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma comprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

46. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

47. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP]⁶ è il signor Bruno Bo, responsabile del Servizio promozione sport e gestione impiantistica sportiva del settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio — tel. 0171 444477 — e-mail bruno.bo@comune.cuneo.it⁷.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è la signora Manuela Dutto, Istruttore direttivo amministrativo del settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio — tel. 0171 444274 — e-mail manuela.dutto@comune.cuneo.it.

⁶ Articolo 31 del Codice.

⁷ Articolo 101, comma 1, del Codice.